

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA  
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)



**REGOLAMENTO  
DEI CONTRATTI**

Adottato con delibera di C.C. n. 16 del 14.04.1992  
Modificato con deliberazioni di C.C. n. 34 del 24.09.1992 - n. 6 del 23.02.1995- n. 5 del  
18.02.1997 e n. 5 del 25.08.2005

## I N D I C E

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE
- ART. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE
- ART. 4 - ASTA PUBBLICA
- ART. 5 - LICITAZIONE PRIVATA
- ART. 6 - APPALTO CONCORSO
- ART. 7 - COMMISSIONE PER L'APPALTO CONCORSO
- ART. 8 - TRATTATIVA PRIVATA
- ART. 9 - ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
- ART. 10 - SCELTA DITTE DA INVITARE
- ART. 11 - GARA UFFICIOSA
- ART. 12 - PUBBLICITA'
- ART. 13 - FORMA DEL CONTRATTO
- ART. 14 - COLLABORAZIONI ESTERNE
- ART. 15 - CONVENZIONI URBANISTICHE
- ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEI SERVIZI
- ART. 17 - COMPETENZA DELLA GIUNTA
- ART. 18 - COMPETENZA A STIPULARE
- ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI
- ART. 20 - FORO COMPETENTE
- ART. 21 - CAUZIONE
- ART. 22 - CONTRATTI AGGIUNTIVI
- ART. 23 - SUBAPPALTO
- ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE
- ART. 25 - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
- ART. 26 - AGGIORNAMENTO DEI VALORI
- ART. 27 - RICHIAMO ALLA NORMATIVA VIGENTE
- ART. 28 - ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI
- ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

#### ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i contratti del Comune da cui derivi un'entrata o una spesa, ai sensi della legge N° 142/90.

#### ART. 2 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

1. La stipulazione di tutti i contratti del Comune sarà preceduta dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 8.06.1990 N° 142, che potrà contenere anche lo schema di contratto.

#### ART. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente, disciplinata dalla legge, avverrà mediante uno dei seguenti procedimenti:

- a) pubblico incanto o asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni CEE, il riferimento va fatto alla specifica terminologia, così come indicato nelle direttive. La scelta del metodo di gara sarà effettuata dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze, previo parere del responsabile del settore interessato.

#### ART. 4 - ASTA PUBBLICA

1. Fermo restando che l'asta pubblica di norma sarà seguita per i contratti dai quali deriva un'entrata, il Comune nei rimanenti casi può optare per uno degli altri metodi di scelta del contraente.

2. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente, per l'asta pubblica il Comune potrà scegliere uno dei metodi di aggiudicazione indicati e descritti nel R.D. 23.05.1924, N° 827.

3. Ai bandi di gara verrà data la pubblicità di cui al R.D. 23.05.1924, N°827, salvo che per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente.

4. Il Comune, peraltro, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, potrà prevedere ulteriori diverse forme di pubblicità.

#### ART. 5 - LICITAZIONE PRIVATA

1. Il Comune, qualora non ricorra una delle circostanze di cui al successivo art. 6, ovvero quando per l'importanza del contratto non ritenga più conveniente adottare il procedimento dell'asta pubblica,

preferibilmente utilizzerà per la propria attività negoziale il metodo della licitazione privata.

2. Circa il sistema di gara, il contenuto dei bandi, e le forme di pubblicità, il Comune si atterrà alle norme vigenti e cogenti che disciplinano i singoli contratti.

3. Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica o licitazione privata è gestito dal Segretario Comunale che si avvale della consulenza di responsabili di settore di volta in volta interessati. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono svolte da un impiegato dell'Ufficio Segreteria, individuato dal Segretario dell'Ente.

#### ART. 6 - APPALTO CONCORSO

1. L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per l'esecuzione.

#### ART. 7 - COMMISSIONE PER L'APPALTO CONCORSO

1. La commissione da nominare, in caso di appalto concorso, dovrà essere composta in numero dispari da esperti tra cui il Segretario Comunale, che assumerà le funzioni di Presidente.

2. Gli esperti saranno designati dalla Giunta Comunale avvalendosi anche della consultazione degli Albi professionali.

3. Fungerà da segretario un impiegato individuato dal responsabile del settore interessato.

#### ART. 8 - TRATTATIVA PRIVATA

1. La trattativa privata (gara ufficiosa e trattativa privata diretta) è ammessa per tutti i contratti di valore fino a 150.000.000, salvo diversa apposita disciplina dettata da leggi regionali, statali e comunitarie.

2. Il ricorso alla trattativa privata per contratti di importo superiore a 150.000.000 è ammesso, previo atto dell'amministrazione congruamente motivato, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 5 della legge 8.06.1977, N° 584 e dall'art. 12 della legge 3.01.1978, N° 1, anche in presenza di specifiche condizioni d'ordine tecnico ed economico e per soddisfare particolari esigenze di funzionalità di determinati servizi. E' ammessa inoltre la sola trattativa privata diretta:

- a) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- b) per l'acquisto o locazione di immobili;

e) per l'affidamento di studi, consulenze, ricerche, sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica, giuridica o scientifica;

d) per spese minute ed interventi di particolare necessità o urgenza. (Sono tali le spese e gli interventi che, per la loro particolare natura, non possono essere tempestivamente e preventivamente programmati e autorizzati).

e) per lavori pubblici o lavori e forniture il cui importo di spesa non superi L.5.000.000 IVA esclusa.

3. Si ricorre, con metodo ordinario, derogando dalle norme che precedono, alla trattativa privata per la vendita di lotti di terreno di proprietà comunale, destinati alla edificazione e compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, che avviene secondo una particolare procedura disciplinata da norme speciali, che prescrivano il possesso da parte degli acquirenti di specifici requisiti e che è compresa nel procedimento per la realizzazione di iniziative volte al perseguimento di finalità generali d'ordine sociale ed economico.

4. La trattativa è gestita dal responsabile del settore interessato che ne redige apposito verbale.

#### ART. 9 - ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

(articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. del 25/08/2005)

1. E' istituito presso l'Ente - Ufficio Economato - l'albo dei fornitori di beni e servizi contenente l'elenco delle aziende ritenute idonee per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e puntualità.

2. L'albo è suddiviso per tipologie in relazione alla natura della fornitura, del servizio e per i seguenti importi:

- a) forniture e servizi fino a 75.000.000
- b) forniture e servizi da 75.000.000 a 150.000.000
- e) forniture e servizi oltre 150.000.000

3. Le ditte interessate a far parte del suddetto albo dovranno far pervenire apposita domanda indicante:

- a) la ragione sociale, la sede, i nominativi dei legali rappresentanti, ecc. ;
- b) l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- e) dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di condizioni ostative all'assunzione di forniture di beni e di servizi.

Per l'iscrizione per l'importo superiore a 75.000.000, le ditte interessate dovranno inoltre indicare:

- d) l'elenco delle forniture eseguite e dei servizi effettuati negli ultimi 3 anni, per le singole tipologie a favore di enti pubblici, con l'indicazione del relativo esito e dei rispettivi importi che devono risultare almeno pari al 150% dello scaglione massimo entro il quale la ditta può essere inserita;
- e) la potenzialità delle attrezzature e l'organico di cui la ditta dispone.

4. L'albo ha validità di cinque anni, decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione della Giunta Comunale successivamente alla quale è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

5. Ogni 12 mesi, con riferimento alla data di prima approvazione da parte della Giunta Comunale, l'albo viene integrato con provvedimento dello stesso organo, sulla scorta di nuove domande o

delle richieste di variazione della tipologia, presentate entro i trenta giorni precedenti la scadenza del termine suddetto.

6. L'aggiornamento quinquennale è approvato con provvedimento della Giunta Comunale sulla base delle domande di nuova iscrizione, documentate nel modo innanzi precisato, e di quelle di conferma di iscrizione corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti il permanere del possesso di tutti i requisiti esistenti all'atto di presentazione dell'istanza di prima iscrizione e dalla documentazione attestante l'esistenza di nuovi requisiti o l'avvenuta modificazione di quelli -già posseduti, da presentare in entrambi i casi entro i trenta giorni precedenti il termine di scadenza dell'albo vigente.

#### ART. 10 - SCELTA DITTE DA INVITARE

(articolo modificato con deliberazione di C.C. n. del 25/08/2005)

1. Le ditte da invitare a gara ufficiosa indicate dal responsabile del servizio/settore interessato dovranno essere in numero non inferiore a 3.

#### ART. 11 - GARA UFFICIOSA

1. L'invito alla gara ufficiosa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, deve essere trasmesso almeno 8 giorni prima della scadenza del termine stabilito dal responsabile del settore per la presentazione delle offerte.

2. Le offerte indirizzate al Sindaco del Comune, chiuse in busta riportante il termine di presentazione e l'oggetto della gara e sigillata con ceralacca o controfirmata - sui lembi, dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nell'invito, a mezzo del servizio postale o mediante consegna a mano. L'esame delle offerte sarà fatto dal responsabile del settore competente alla presenza di due testimoni.

2 bis. Nel caso di lavori pubblici o di lavori e: forniture per un importo superiore a L. 5.000.000 e fino a L. 10.000.000 IVA esclusa, si procederà a gara ufficiosa informale invitando almeno tre ditte.

3. L'assegnazione avverrà, di norma, a chi ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con deliberazione della Giunta Comunale.

## ART. 12 - PUBBLICITA'

1. L'amministrazione comunale in materia di pubblicità delle gare segue il criterio della pubblicizzazione e trasparenza.
2. Il responsabile del settore interessato, nel rispetto delle norme di legge, individuerà le forme di pubblicità e, se del caso, le testate sulle quali deve essere effettuata la pubblicazione.
3. L'individuazione delle testate è operata facendo riferimento ai costi di inserzione e seguendo il principio dell'alternanza.
4. Per quanto attiene agli appalti di servizi si seguono, in quanto compatibili, le norme in materia di appalti di opere pubbliche.

## ART. 13 - FORMA DEL CONTRATTO

1. I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno stipulati esclusivamente per atto pubblico. Di norma gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti di valore inferiore ai 150.000.000, effettuati per trattativa privata, saranno stipulati per scrittura privata. Se di valore inferiore a 20.000.000 saranno stipulati negli altri modi previsti dall'art. 17 R.D. 18.11.1923, N° 2440.
2. La vendita degli oggetti, strumenti e simili deve essere fatta di regola per pubblico incanto. Si potrà procedere alla trattativa privata con provvedimento motivato e per importi non rilevanti.
3. I contratti relativi agli affitti, di regola affidati a trattativa privata, saranno sempre stipulati per scrittura privata.
4. Per gli affitti di particolare importanza e valore, a seguito di provvedimento motivato, la Giunta Comunale potrà decidere di scegliere il sistema della licitazione privata o del pubblico incanto.

## ART. 14 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 53 dello Statuto Comunale per collaborazioni esterne.
2. Il collaboratore esterno dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver rapporti con enti che vietano l'esercizio della libera professione, o altri rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.
3. I contratti relativi alla prestazione d'opera dovranno comunque contenere:
  - a) individuazione precisa dell'oggetto di prestazione;
  - b) definizione del termine del contratto;
  - c) previsione del corrispettivo, modalità e termine di erogazione dello stesso (previsione di sanzioni in caso di ritardo);
  - d) autonomia di azione e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato con esclusione specifica di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;

- e) definizione specifica degli obblighi delle parti;
- f) definizione delle modalità di recesso con indicazione dell'eventuale rimborso spese e del compenso eventualmente dovuto per l'opera svolta;
- g) definizione del sistema di soluzione di eventuali controversie con preferenza per l'arbitrato;
- h) definizione del regime fiscale e contributivo.

#### ART. 15 - CONVENZIONI URBANISTICHE

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo non suscettibili, per la loro natura, di procedimenti di gara e soggetti a trascrizione, debbono seguire le prescrizioni generali o speciali, a seconda dei casi, della deliberazione consiliare, in ordine all'indirizzo ed al programma di piano territoriale ed urbanistico e saranno approvati con deliberazione di Giunta.

#### ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEI SERVIZI

1. Il responsabile del settore competente provvederà, d'intesa ed in collaborazione con l'Ufficio Segreteria, a tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento delle prestazioni contrattuali ed alla cura dell'affare amministrativo.

#### ART. 17 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Alla Giunta Comunale sono riservate:

- a) la formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla licitazione e alla gara per appalto concorso;
- b) la nomina delle commissioni nelle gare per appalto concorso;
- c) l'aggiudicazione definitiva dei contratti a seguito di gara ufficiosa, quando l'assegnazione avviene non solo sulla base di elementi economici e infine quando l'assegnazione, pur effettuata al miglior offerente, comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti.

#### ART. 18 - COMPETENZA A STIPULARE

1. Il Segretario Comunale, ai sensi dello Statuto, stipula i contratti quando non gli sia richiesto il rogito stesso. I contratti possono essere affidati al rogito del Notaio su richiesta del privato contraente e per esigenza motivata del Segretario Comunale.

2. Quando alla rogatoria del contratto provvede il Segretario Comunale, la stipula compete al Sindaco.

3. Lo stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.
4. L'Ufficio Segreteria provvede agli adempimenti di cui alla legge 19.03.1990, N° 55 e successive modificazioni.
5. Sono da ritenersi escluse dal campo di assoggettamento all'obbligo dell'acquisizione della certificazione prefettizia i contratti destinati a fornitura di "servizi in economia" in quanto gli stessi, nell'ambito della contabilità generale dello Stato sono una categoria di contratti dotati di spiccata autonomia e specialità formale.
6. Questi contratti sono sottratti nel loro complesso alle regole della evidenza pubblica in quanto sono destinati a procurare opere, beni e servizi di limitato valore, occorrenti a soddisfare i bisogni minuti di ciascun apparato.
7. Il limitato valore di cui sopra si identifica in "fino a L. 20.000.000 annui per ciascun fornitore".

#### ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali di norma sono poste a carico dell'affidatario o dell'aggiudicatario.

#### ART. 20 - FORO COMPETENTE

1. In tutti i contratti dovrà essere previsto che il foro competente è quello di Reggio Emilia.

#### ART. 21 - CAUZIONE

1. La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è quella del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n.827, richiamata dalla Legge 8.6.1990 n.142, e delle norme del regolamento comunale e provinciale approvato con R.D. 12.2.1911 n.297, mantenute in vigore dall'art.64 della succitata legge n.142/1990.
2. I contratti di locazione relativi ad immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
3. Ogni qualvolta possibile dovrà essere richiesta al privato contraente la prestazione di una garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento degli obblighi assunti. La garanzia riguarderà in particolare il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che derivassero al Comune per portare altrimenti a compimento l'esecuzione dell'opera o del servizio, o, comunque per conseguire altrimenti i risultati della prestazione oggetto del contratto.

#### ART. 22 - CONTRATTI AGGIUNTIVI

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione di cui all'art.56 della Legge 8.6.1990 n.142.
2. L'appaltatore è tenuto ad indicare nello schema di atto di sottomissione destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intende subappaltare.

#### ART. 23 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto potrà essere autorizzato dall'Amministrazione nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Non sono considerati subappalti le forniture di materie prime, lavorate e semilavorate occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera, che non rientrino nel suo ciclo produttivo.

#### ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE

1. Il contratto d'appalto, o la concessione di opere e di servizi pubblici e quello di pubbliche forniture, non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non sarà considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell'impresa quando con la modifica non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata.

#### ART. 25 - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. L'inadempimento contrattuale del privato contraente verrà esaminato dalla Giunta in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Nei contratti di durata di inadempimenti di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni della prestazione, verranno valutati dalla Giunta Comunale, la quale adotterà i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
3. Nei contratti verrà stabilito che l'applicazione delle penalità, nei casi previsti nella pattuizione tra le parti, è affidata al funzionario preposto al settore, salvo sempre il potere correttivo della Giunta Comunale.

#### ART. 26 - AGGIORNAMENTO DEI VALORI

1. Saranno aggiornati d'ufficio ogni tre anni secondo l'indice ISTAT

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati i valori economici indicati nel presente regolamento, non fissati a norma di legge.

ART. 27 - RICHIAMO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiama la normativa vigente in materia.

ART. 28 - ABROGAZIONE NORME PREESISTENTI

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti contrattuali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività dello stesso.

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN  
VIGORE IL 1° GIUGNO 1992.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Pattini Dr. Giorgio)

